



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

DECRETO DIRETTORIALE 3 SETTEMBRE 2021 N. 29

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111, "MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI"

IL DIRETTORE

VISTO

- il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021;
- la nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021, a firma del Ministro Maria Cristina Messa;
- la nota MUR n. 0011600 del 31 agosto 2021, a firma del Ministro Maria Cristina Messa;
- la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
- il DPCM del 2 marzo 2021, in particolare l'art. 23 e gli allegati nn. 18 e 22;

CONSIDERATA

- la necessità di dare tempestiva attuazione alle nuove prescrizioni al fine di consentire al personale e agli studenti di adeguarsi alla normativa che entrerà in vigore il 1° settembre 2021,

DECRETA

Art. 1

Certificazione verde Covid-19

1. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe, il personale docente e tecnico amministrativo, anche a contratto, e gli studenti dei corsi AFAM, propedeutici, preaccademici e di base possono accedere all'Istituto solo previa esibizione di "Certificazione verde Covid-19" (*Green pass*).
2. E' responsabilità del titolare verificare la validità del proprio *Green pass* prima di recarsi in Istituto.
3. Il *Green pass* può essere ottenuto seguendo le istruzioni riportate all'indirizzo <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html>. Lo stesso attesta il possesso di una delle seguenti condizioni:

- a) stato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
 - b) stato di avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;
 - c) stato di negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021. I soggetti esentati potranno accedere in Istituto previa:
- a) esibizione di un certificato di esenzione
 - b) effettuazione di un tampone molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

Articolo 2

Modalità di accesso al Conservatorio per il personale e gli studenti

1. Resta confermata l'applicazione delle norme contenute nel *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, che prevedono:
 - a. divieto di accedere o permanere nei locali dell'istituto ai soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5° oppure con insorgenza di sintomi simil-influenzali riconducibili alla patologia Covid-19
 - b. autodichiarazione in accesso
 - c. misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata
 - d. obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso
 - e. mantenimento di un distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro
 - f. lavaggio/disinfezione frequente delle mani
 - g. frequente ricambio d'aria nei locali utilizzati

2. Il Direttore, quale responsabile, individua, di concerto con il Direttore amministrativo, il personale incaricato della verifica. Il controllo sulla validità e regolarità delle certificazioni avverrà all'ingresso in Istituto o, a campione, anche in altri luoghi e ambienti del conservatorio. L'esibizione del Green pass potrà avvenire anche mediante lettura automatica attraverso apposita apparecchiatura eventualmente acquisita dall'Istituto.

3. Per accedere in Istituto il personale e gli studenti sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 (*Green pass*). La mancata esibizione del *Green pass* comporta il divieto di accesso e l'immediato allontanamento dai locali dell'Istituto.

4. La verifica di validità sarà effettuata con App VerificaC19, messa a disposizione dal Governo italiano all'indirizzo <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.
5. Le verifiche, comunque condotte, avverranno nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy.
6. La mancata esibizione del *Green pass* comporta per il personale interessato l'applicazione delle norme riguardanti l'assenza ingiustificata dal lavoro.
7. Da ciò consegue:
 - l'impossibilità di accedere all'Istituto;
 - l'impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza;
 - l'impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto già classificata dalla normativa come assenza ingiustificata;
 - l'automatica trattenuta salariale prevista dal CCNL vigente, prevista per le assenze ingiustificate, applicata dalla giornata in cui avviene la constatazione e fino all'assolvimento dell'obbligo (presentazione di *Green Pass*). La constatazione non è derogabile in quanto determinerebbe in capo alle figure preposte l'ipotesi di danno erariale.
8. Permanendo l'assenza ingiustificata oltre il quarto giorno, a decorrere quindi dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro si intende sospeso, con l'interruzione del diritto a ricevere la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento comunque denominato. Il mancato rispetto decorre dal giorno della constatazione, giorno in cui la presenza in sede risultasse dovuta per qualsiasi ragione (esami, lezioni, diplomi, riunioni, collegi ecc.).
9. La sospensione costituisce interruzione all'anzianità di servizio e del diritto alla contribuzione previdenziale. Rimangono comunque applicabili, sia per il personale che per gli studenti, le sanzioni amministrative, da 400 a 1000 euro, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. L'esibizione di un *Green pass* falso o contraffatto comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nonché la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 3

Svolgimento attività didattica

1. Le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza.
2. La possibilità di erogare eventuali lezioni on line deve essere motivata da esigenze dell'Istituto e non può risultare da una richiesta del docente volta a non adempiere all'obbligo di esibizione del *Green pass*. In particolare:
 - a) non potrà essere autorizzata attività didattica a distanza quale misura surrettizia per non adempiere all'obbligo di esibizione del *Green pass*;
 - b) non potrà essere autorizzato un monte ore che differisca le lezioni oltre il termine del 31 dicembre 2021 in quanto misura surrettizia per non

adempiere all'obbligo di esibizione del *Green pass*.

3. La mancata esibizione del *Green pass* comporta per gli studenti l'impossibilità di accedere all'Istituto per attività in presenza, mantenendo unicamente la possibilità di frequenza a distanza per le discipline collettive a contenuto storico-analitico e altre discipline la cui erogazione è stata autorizzata per via telematica. Le restanti attività pratiche individuali e di gruppo saranno svolte in presenza con esibizione del *Green pass*. Studenti con specifiche esigenze formative, come ad esempio quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione alla Direzione. Ad essi si applicheranno le norme previste dall'art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021.
4. L'obbligo di *Green pass* non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 a 12 anni permane l'obbligo della mascherina indossata. I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi sono esentati dall'uso della mascherina previa presentazione di specifica documentazione; sono comunque tenuti al rispetto della distanza minima di un metro.

Articolo 4

Casi particolari: Extra-UE

1. In caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese Extra-UE, il *Green pass* risulterà non valido alla lettura con la *App* indicata sopra. Di conseguenza, non essendo possibile verificarne l'effettiva validità, l'accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente in Italia o a seguito di un risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

Articolo 5

Accesso alla biblioteca

1. Per gli studenti e il personale del Conservatorio l'accesso alla biblioteca avviene con le medesime modalità di accesso in Istituto.
2. Per l'utenza esterna l'accesso alla biblioteca è possibile previa esibizione del *Green pass* nel rispetto delle norme sopra citate.

Articolo 6

Accesso agli spettacoli

1. L'accesso agli spettacoli organizzati all'interno del Conservatorio avviene con presentazione di *Green pass*, oltre al rispetto delle norme generali di accesso sopra richiamate.

Articolo 7

Esami e diplomi

1. Tutti gli esami finali e intermedi, così come le verifiche di competenza, devono avvenire esclusivamente in presenza, salvo i casi autorizzati dalla Direzione; pertanto vige l'obbligo di presentarsi con *Green pass* a partire dal 1° settembre p.v.

2. Agli esami di certificazione, attestazione delle competenze e di ammissione/selezione/audizione l'eventuale presenza di un pianista accompagnatore dovrà essere segnalata.

Articolo 8

Rinvio

1. Per tutto ciò che non è ricompreso nel presente decreto si rinvia alle norme di legge, regolamentari e interne vigenti.

Avverso il seguente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente tribunale amministrativo regionale d'Abruzzo - L'Aquila entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

F.to Il responsabile del Procedimento
F.to Dottor Massimiliano Michetti

F.to Il Direttore
M. Tatjana Vratonjic

Allegati alla presente:

- [D.L. 6 agosto 2021, n. 111.](#)
- [Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma del Ministro Maria Cristina Messa.](#)
- [Nota MUR n. 0011600 del 31 agosto 2021 a firma del Ministro Maria Cristina Messa.](#)
- [Circolare del Ministero della Salute n. 0035309 del 4 agosto 2021 a firma del Direttore generale, dott. Giovanni Rezza](#)